



«LA VITA È PER IL 10% COSA TI
SUCCEDDE, PER IL 90% COME
REAGISCI.» (CHARLES R.
SWNIDOLL)

Anticorruzione, Trasparenza, Accessi ed Etica Pubblica

A cura del dott. Simone Carmignani
www.carmignaniconsulenza.com



I Temi Trattati:

2

- 1. I RIFERIMENTI NORMATIVI
- 2. LA CORRUZIONE, I REATI
- 3. IL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
- 4. TUTTI GLI STRUMENTI DELL'ANTICORRUZIONE
- 5. LA TRASPARENZA
- 6. L'ACCESSO AGLI ATTI E L'ACCESSO CIVICO
- 7. L'ETICA PUBBLICA
- 8. LA NORMATIVA A LA GIURISPRUDENZA SULLA TRASPARENZA



Riferimenti Normativi:

3

- **Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Anticorruzione)**, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Trasparenza)**, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- **DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39** Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190
- **LEGGE 27 maggio 2015, n. 69** Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio
- **Decreto legislativo n. 97 del 25.05.2016 (FOIA)** Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza
- **Legge 9 gennaio 2019 n. 3** Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (spazzacorrotti)



Riferimenti Normativi:

4

- ▶ **Il Nuovo Piano Integrato** previsto dal DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80
- ▶ **Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022-2024** approvato con Delibera ANAC n. 07 del 17.01.2023
- ▶ **Aggiornamento del Codice di Comportamento di Ente** ai sensi del DL 36 del 30.04.2022
- ▶ **D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62** Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, **modificato con il DPR n. 81 del 13.06.2023**
- ▶ DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.**

Riferimenti Normativi:

5

- ▶ **ANAC delibera N. 605 del 19.12.2023 Aggiornamento 2023 PNA 2022**
- ▶ **ANAC delibera n. 495 del 25.09.2024** *Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi.*
- ▶ **ANAC delibera N. 31 del 31.01.2025 Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2024 del PNA 2022**

Quinta Parte: Normativa e giurisprudenza in materia di trasparenza



Dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Al Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97,

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

La trasparenza, quale mezzo di partecipazione democratica dei cittadini all'agire amministrativo, rappresenta giusto corollario dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, quali il buon andamento e l'imparzialità della PA

Il **Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33** (in G.U. n. 80 del 5 aprile 2013 - in vigore dal 20 aprile 2013) recante. “**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**”, reca importanti novità per tutte le P.A.

La formulazione del testo, che ricalca al primo comma quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, nei commi successivi radicalizza ulteriormente la connotazione della trasparenza quale controllo generalizzato e diffuso sull'attività delle P.A., e strumento di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La nozione di Trasparenza così definita diventa strumento utile ad attuare i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità, **e lealtà nel servizio**, garantendo il diritto ad una buona amministrazione, **al servizio del cittadino**.

La Trasparenza

9

- ▶ **Delibera ANAC n. 1310/2016**
- ▶ Unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
- ▶ Necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione nonché con il piano della performance. Ciò al fine di garantire la coerenza e l'effettiva sostenibilità degli obiettivi posti"
- ▶ **La sezione "sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati"**
- ▶ Estensione alle società partecipate

Contenuti piano trasparenza e anticorruzione

10

- ▶ Indicazione dei **nominativi dei soggetti** responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione
- ▶ **Schema** in cui, per ciascun obbligo, vanno espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività
- ▶ E' opportuno che ogni amministrazione definisca, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, i **termini** entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi

Le informazioni oggetto di pubblicazione

- ▶ “Osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità”.
- ▶ “utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili”
- ▶ “necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento”. Rimangono confermate le indicazioni sui “requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto”.

PRINCIPIO DI TRASPARENZA: COME SI ESPlicita?

PUBBLICAZIONE



Pubblicazione di tutti documenti, atti e contenuti previsti dalla normativa di riferimento nelle modalità dalla stessa indicate.

ACCESSO CIVICO



L'istanza può essere trasmessa all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti ovvero all'ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'Amministrazione digitale).



Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)*.
2. **La trasparenza**, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è **condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.**
3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Art. 2 Oggetto

14

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione, *(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)*.
2. **Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione**, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, **delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.**

1. Ai fini del presente decreto, **per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.**

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) Agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) Alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. **Sono escluse le società quotate** come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) Alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.



CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 2-bis. Ambito soggettivo di applicazione (articolo introdotto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

16

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 **si applica**, in quanto compatibile, **limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse** disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, **alle società in partecipazione pubblica** come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, **e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.**



CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 3 PUBBLICITÀ E DIRITTO ALLA CONOSCIBILITÀ

17

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto *(di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto)* di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7, *(sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005, e sono riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 36/2006 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico, D.Lgs. 82/2005 e D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità).*



1-bis. **L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali** nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, **può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione.** In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5.

1-ter. **L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione,** in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.

COSA E' UN DOCUMENTO AMMINISTRATIVO?

- Per "documento amministrativo", si intende ogni **rappresentazione grafica**, fotocinematografica, elettromagnetica **o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse**, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale, (art. 22 c. 1 lett.d) L. 241/90).

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: CONSEGUENZE

20

- a)** Nessuna notizia o informazione in possesso dell'amministrazione può essere chiesta ed ottenuta prima di aver acquisito la veste documentale;
- b)** È inammissibile la domanda di accesso che non riguarda atti specifici, ma mira ad acquisire notizie che presuppongono un'attività di elaborazione dati da parte dell'amministrazione;
- c)** Non può essere accampata nessuna pretesa al generico rilascio di notizie, informazioni o nominativi in possesso della PA.

- L'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) riconosce **l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza** (2° comma);
- Ai sensi del successivo art. 25, "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge" (1° comma), e "la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente" (2° comma).

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (*Accesso Civico Semplice*).
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, **ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione** ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (**Accesso Civico Generalizzato**).



3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. **L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.** L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed **è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:**

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;**
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;**
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;**
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,** ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.



4. **Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.**

5. **Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 (30 giorni) è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.**



6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. **In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati** con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

Queste disposizioni devono essere lette in combinato disposto con l'art. 5 bis individuando i controinteressati in soggetti che possano avere interesse alla protezione dei dati personali, protezione alla libertà e segretezza della propria corrispondenza, protezione degli interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6 (30 giorni), il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) (protezione dei dati personali), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, **il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale** ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. **Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale**, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

... **SEGUE ART. 5**

29

9. **Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.**
10. **Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5 (ufficio disciplinare).**
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO I PRINCIPI GENERALI, ART. 5 ACCESSO CIVICO (SEGUE)

30

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2010 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), così come modificato dal presente decreto.

All'ultimo comma è previsto che la richiesta di accesso civico comporti, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5, in base al quale il responsabile è tenuto a segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV (ORGANISMO INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE) ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Vale la pena rammentare che, mentre LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEL CD. DIRITTO DI ACCESSO CIVICO È RIMESSA AL G.A., QUELLA DEL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALE È ATTRIBUITA AL G.O. (v. art. 152 Codice e art. 10 d. lgs. n. 150/2011): sicché, il primo dovrà di volta in volta effettuare la doverosa valutazione in ordine al limite esterno della propria giurisdizione, in caso di emersione, in sede giurisdizionale, della pretesa sostanziale del controinteressato alla protezione del dato personale.

Tale diritto, così come sommariamente ricostruito, rende immediatamente percepibile l'interesse perseguito dal legislatore, che non è quello del singolo – il quale, del resto, rispetto ad eventuali proprie posizioni differenziate, ben potrebbe utilizzare il tradizionale diritto di accesso ex l. n. 241/1990 – ma quello della collettività alla diffusione del dato o dell'informazione, tant'è che il risultato che si tende a perseguire è proprio la pubblicazione del dato stesso nel sito e, quindi, la sua massima conoscibilità. Pare, quindi, che lo stesso privato si ponga quasi come un ulteriore strumento al servizio del superiore interesse alla concreta attuazione del principio della trasparenza.

Specificazione del diritto alla conoscibilità di cui all'art. 3 e di cui l'accesso civico costituisce una modalità operativa:

32

L'ACCESSO CIVICO SI SOSTANZIA NELLA RICHIESTA (GRATUITA) DI DOCUMENTI, INFORMAZIONI O DATI DI CUI SIA STATA OMESSA LA PUBBLICAZIONE, INDIRIZZATA AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE CHE È TENUTO A PRONUNCIARSI SU DI ESSA ENTRO TRENTA GIORNI PUBBLICANDO IL DOCUMENTO O L'INFORMAZIONE RICHIESTA SUL PROPRIO SITO E CONTESTUALMENTE COMUNICANDO L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL RICHIEDENTE (CON ALLEGAZIONE DEL DOCUMENTO RICHIESTO O CON INDICAZIONE DEL RELATIVO COLLEGAMENTO IPERTESTUALE), NON SONO PREVISTI LIMITI QUANTO ALLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA E NON È RICHIESTA MOTIVAZIONE.

In caso di ritardo o mancata risposta è possibile per il richiedente effettuare il ricorso al titolare del potere sostitutivo (ex articolo 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni) il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico (art. introdotto dall'art. 6, c. 2, d.lgs. n. 97 del 2016)



33

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Capo I-ter Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti

35

Art. 6 Qualità delle informazioni

1. **Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali** nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, **assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione**, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

CAPO I PRINCIPI GENERALI,

ART. 7 Dati aperti e riutilizzo

36

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione **obbligatoria** ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, **sono pubblicati in formato di tipo aperto (liberamente utilizzabili)** ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.



Perché il Formato di tipo aperto

37

Tale formato è preferito per **esigenze di contenimento e risparmio dei costi** e per garantirne la diffusione più ampia. **Per formato dei dati di tipo aperto si intende:**

- a) «un formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi»;
- b) qualità e caratteristiche specifiche del dato/dei dati, riassumibili in: **disponibilità tramite licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, in formato disaggregato; accessibilità attraverso le tecnologie dell'informazione; disponibilità (tendenzialmente) gratuita** (art. 68, comma 3 Codice dell'amministrazione digitale). Dei documenti, dati e informazioni per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria è garantito il riutilizzo con l'obbligo di citarne la fonte e rispettarne l'integrità.

Art. 7-bis Riutilizzo dei dati pubblicati

Articolo inserito dall' art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

38

1. **Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari**, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 9 e 10 del GDPR), **comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo** ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
4. **Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.**



5. **Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro** tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 7-bis Riutilizzo dei dati pubblicati

Articolo inserito dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

40

7. La Commissione di cui all'articolo 27 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono **pubblicati tempestivamente** sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono **pubblicati e mantenuti aggiornati** ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini **previsti dalla normativa** in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5, **Comma così modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 97 del 2016**

3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni. **Comma aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. n. 97 del 2016).**



CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 9 Accesso alle informazioni pubblicate sui siti

43

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». *Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016*

Art. 9-bis Pubblicazione delle banche dati

Articolo inserito dall' art. 9, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97

44

A norma di quanto disposto dall' art. 42, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 gli obblighi di pubblicazione di cui al presente articolo, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 97/2016

1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

Art. 9-bis Pubblicazione delle banche dati

45

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.

ART. 10 *Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione*

46

Rubrica così sostituita dall' art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.
2. *(abrogato)*
3. **La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.**
4. **Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.**
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. *(abrogato)*

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) *(soppressa)*

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.



1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione. *(comma così modificato dall'art. 11 del lgs. n. 97 del 2016)*

1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ART. 13 *Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni*

- 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione**, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;**
 - b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;**
 - c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;**
 - d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate**, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.



CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ART. 14 *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*

51

1. Con riferimento ai **titolari di incarichi politici**, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali **pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:** *(comma così modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441 **(dichiarazioni dei redditi)**, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1-bis. **Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti**, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. **Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica**, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. **L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.**

CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , ART. 14 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

53

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

(commi introdotti dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5. *(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

Comunicato del Presidente ANAC del 17 maggio 2017

Chiarimenti in ordine alla pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013)

Sono pervenute a questa Autorità diverse richieste di chiarimenti in ordine alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013 a seguito dell'Ordinanza del TAR Lazio n. 1030/2017 e della successiva delibera dell'Autorità n. 382/2017.

Nella seduta del 17 maggio 2017, il Consiglio dell'Autorità ha ribadito che l'obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti, disposto dall'art. 14, co. 1-ter, debba ritenersi non sospeso e, dunque, da rispettare.

L'Ordinanza non richiama in alcun modo il comma 1-ter dell'art. 14 né tale disposizione è stata oggetto di censura davanti al TAR.

CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

56

ART. 15 *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi))

di comunicazione di cui all'[articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi ((...)) di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;**
- b) il curriculum vitae;**
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;**
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto ((...)) di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.**



ART. 15 *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi ((...)) di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'[articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#).

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ART. 15 - bis Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate

58

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: *(comma così modificato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)*

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

1. L'albo di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14](#), è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto [decreto legislativo n. 14 del 2010](#) stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo.
2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'[articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38, comma 3, dello stesso [decreto legislativo n. 159 del 2011](#), nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.

concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi. *(articolo introdotto dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)*

3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.
4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, **le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute**, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico**. Comma così modificato dall' art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Comma così modificato dall' art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

62

ART. 16 *Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati. Vedi, anche, l' art. 42, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Gli obblighi di pubblicazione previsti hanno l'obiettivo di consentire ai cittadini di conoscere i dati relativi alla dotazione organica all'interno delle amministrazioni, la sua distribuzione, il costo complessivo (annuale) del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per fasce professionali e per uffici, i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

63

ART. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, **le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente**, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale **con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.** (53)

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Comma così modificato dall' art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

L'art. 17 riguarda, nello specifico, i dati relativi al personale non a tempo indeterminato e pertanto a tutte le tipologie di lavoro subordinato di tipo flessibile (che andranno comunque indicate nello specifico). La pubblicazione, inoltre, prevede altresì la pubblicazione dei dati relativi al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, oltre che dell'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. I dati relativi al costo complessivo di tale personale sono pubblicati trimestralmente.

CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ART. 18

64

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, **le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.** Comma così modificato dall' art. 17, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Obiettivo dell'articolo 18 è quello di mostrare e monitorare l'attribuzione di incarichi ulteriori ai dipendenti pubblici, fornendo (indirettamente) elementi di valutazione della loro opportunità. La predisposizione di tale elenco è onere tanto dell'amministrazione conferente quanto di quella autorizzante. Pertanto, il nominativo del soggetto incaricato dovrà apparire in entrambe le banche dati.





CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI

L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

65

ART. 19 *Bandi di concorso*

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, **le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo**, di personale presso l'amministrazione, **nonché i criteri di valutazione della Commissione ((, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori))**

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.

((2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'[articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#)))

L'art. 19 prevede (fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale) che i bandi di concorso per il reclutamento di personale presso le pubbliche amministrazioni siano soggetti a pubblicità. Allo stesso modo, le amministrazioni sono tenute ad aggiornare e curare gli elenchi delle procedure concorsuali ancora aperte e di quelle concluse, con indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ART. 20 *Obblighi di*

66

pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi **all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.**

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

((2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'[articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#)))

L'art. 20 riguarda obblighi di pubblicità discendenti dalla valutazione dei risultati e dalla corrispondenza tra premi erogati e risultati conseguiti, rispondendo all'obiettivo di garantire anche la trasparenza sul risultato.

ART. 21 *Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, **le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali**, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo** di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Il decreto sulla trasparenza, riprendendo le previsioni di cui al D.Lgs. 150/2009, prevede la pubblicazione di dati e informazioni sulla contrattazione collettiva. In particolare, è prevista la pubblicazione delle relazioni di accompagnamento (relazione tecnico-finanziaria e relazione illustrativa) a contratti collettivi decentrati integrativi.

pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, **ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:**

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.



CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ART. 22

69

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (SEGUE)

d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124

CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ART. 22

70

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (SEGUE)

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 **sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.** Comma così modificato dall' art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1. Comma così modificato dall' art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Art. 47 - Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici
Rubrica così sostituita dall' art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ART. 23 *Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi*

Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) *(lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)*
- b) **scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi**, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
- c) *(lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)*
- d) **accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche**, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)



La pubblicazione sull'albo pretorio esonera dalla pubblicazione sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente?

La CIVIT (oggi ANAC) ha chiarito il rapporto tra affissione di atti nell'albo pretorio on line e il loro obbligo di pubblicazione sul sito, come stabilito dalla Legge, ritenendo opportuno **“tenere distinto l'obbligo di affissione nell'albo pretorio da quello di pubblicazione sul sito web”**, esprimendo l'avviso pertanto, che **“l'affissione degli atti nell'albo pretorio on line non esonera l'amministrazione dall'obbligo di pubblicazione anche sul sito” (Delibera n. 33/2012 del 18 dicembre 2012).**

Orientamento n. 11 del 21 maggio 2014, Parole chiave: TRASPARENZA – art. 23 d.lgs. n. 33/2013 – DIA – SCIA – provvedimenti – autorizzazione – concessione – pubblicazione – necessità.

- In materia edilizia, le DIA e le SCIA sono da considerare equiparate a provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di concessione e, pertanto, soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013, in considerazione degli effetti sostanziali ad esse conseguenti, equivalenti a quelli degli atti che esse sostituiscono.
- In tali casi, **l'amministrazione è tenuta a pubblicare, per ciascuna DIA e SCIA, oltre ai dati di cui all'art. 23, c. 2, anche eventuali ulteriori atti adottati dall'amministrazione in conseguenza della presentazione di dette dichiarazioni** (quali, ad esempio, gli atti di esercizio dei poteri inibitori di cui all'art. 19, c. 3, della legge n. 241/1990).

Cosa occorre e con quali modalità pubblicare ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 33/2013? (CIVIT del 25 e 17 ottobre 2013)

75

- *Le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti indicati nelle lettere da a) a d) dell'art. 23, comma 1. Le amministrazioni possono, sulla base delle evidenze emerse dalle analisi del rischio di corruzione condotte e in ragione delle proprie e caratteristiche strutturali e funzionali, **pubblicare anche elenchi relativi ad ulteriori provvedimenti finali**. Per quanto attiene alle modalità di pubblicazione, nelle more della definizione della scheda sintetica da parte del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Decreto, gli obblighi possono essere assolti, oltre che **nella forma degli elenchi con il contenuto previsti dalla norma, anche mediante pubblicazione degli elenchi con i link ai provvedimenti finali, nella loro versione integrale, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza**. Altra questione che si potrebbe porre in ordine all'applicazione della norma riguarda i provvedimenti degli sportelli unici, in particolare delle attività produttive. In tal caso, oggetto di pubblicazione deve essere il **provvedimento finale SUAP, con la relativa scheda, mentre gli altri atti istruttori devono essere solo menzionati**.*

Cosa occorre e con quali modalità pubblicare ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 33/2013? (CIVIT del 25 e 17 ottobre 2013)

76

- *Diversamente si ritiene debbano essere oggetto di pubblicazione da parte dell'Ente gli **estremi del provvedimento edilizio, il permesso di costruire che si inserisce nell'ambito dell'autorizzazione unica all'esercizio dell'attività produttiva**. Si tratta infatti in entrambi i casi di provvedimenti attributivi di vantaggi al privato e, pertanto, nell'ambito del procedimento di approvazione, potrebbero sorgere i fenomeni di maladministration che la norma vuole prevenire.*
- *Bandi di concorso: In ordine ai procedimenti di selezione del personale, oltre agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 sopra esaminato, l'art. 19 del Decreto prevede altresì la pubblicazione obbligatoria dei bandi di concorso, fatte salve le disposizioni che riguardano gli altri obblighi di pubblicità legale (comma 1). L'elenco dei bandi in corso e quelli espletati nell'ultimo triennio, deve essere costantemente aggiornato, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate”.*

Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

77

ACCORDI SOSTITUTIVI E INTEGRATIVI DI PROVVEDIMENTI, PROTOCOLLI D'INTESA E CONVENZIONI ANCHE SENZA CORRESPONSIONE DI DENARO: DEVONO ESSERE PUBBLICATI?

- SI

Quali informazioni occorre pubblicare per ciascuno dei provvedimenti ricompresi negli elenchi di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013?

- Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui all'art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati, ai sensi del c. 2, il **contenuto**, **l'oggetto**, **l'eventuale spesa prevista** e **gli estremi relativi ai principali documenti** contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

Cosa si intende per “estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento” da pubblicare negli elenchi dei provvedimenti di cui all’art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013?

- Si intendono le indicazioni che rendono il documento identificabile quali, ad esempio, la **data**, **il numero di protocollo**, **l’ufficio** o **il soggetto che lo ha formato**.

DOSSIER: I CONTROLLI (Dipartimento della funzione pubblica. Ufficio per la semplificazione amministrativa). CRITICITA' INDIVIDUATE DALLA BANCA MONDIALE:

1. la numerosità, la frammentarietà e la sovrapposizione di discipline tra loro affini (si pensi, ad esempio, all'ambiente e alla salute) che prevedono autonomi meccanismi di controllo;
2. la mancanza di chiare indicazioni preventive che possono indicare alle imprese la modalità per conformarsi agli obblighi;
3. una scarsa attenzione alla professionalità del personale addetto all'attività ispettiva (scarsi investimenti nella formazione e basse retribuzioni);
4. l'assenza di una cultura del controllo orientata al rischio.

DOSSIER: I CONTROLLI (Dipartimento della funzione pubblica. Ufficio per la semplificazione amministrativa).

81

PRINCIPI:

- a) **“proporzionalità dei controlli** e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- b) **eliminazione di attività di controllo non necessarie** rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
- c) coordinamento e **programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni** in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- e) **informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative**, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- f) **soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese** in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA)”.

Direttiva Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 14 del 22 dic 2011

82

- Le certificazioni rilasciate dalle p.a. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con la p.a. e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
- Il 1 gen 2012 sono entrate in vigore le modifiche al testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al dpr n. 445/2000. LE disposizioni in oggetto sono dirette a consentire una completa decertificazione nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Direttiva Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 14 del 22 dic 2011

Occorre inserire: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della p.a. o ai privati gestori di pubblici servizi”

Direttiva Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 14 del 22 dic 2011

84

- In virtù delle norme entrate in vigore, oggetto della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011, dovrà essere istituito, all'interno di ogni amministrazione, un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
- Inoltre, le amministrazioni devono rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni, nonché le modalità per la loro esecuzione.

Articolo 46 D.P.R. 445/2000, Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

85

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

Articolo 46 D.P.R. 445/2000, Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

86

- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R) (3)

Articolo 47 D.P.R. 445/2000, Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

87

- 1.** L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
- 2.** La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
- 3.** Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
- 4.** Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

Articolo 71 D.P.R. 445/2000, Modalità dei controlli

88

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.



D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ART. 26 *Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*

1. **Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati**, ai sensi dell'[articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. **Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati** ai sensi del citato [articolo 12 della legge n. 241 del 1990](#), di importo superiore a mille euro...
3. **La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'[articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#). (comma così modificato dall'[art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))**
4. **E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.**



CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ART. 26 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (SEGUE)

Il comma 1 richiama alla vigente disciplina, mentre il comma 2 risulta maggiormente innovativo, individuando l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell' articolo 12 della Legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

Al comma 4 è prevista una causa di esclusione dalla pubblicazione relativa ai dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 9 Categorie particolari di dati

È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Art. 9 Categorie particolari di dati

Il divieto non si applica nei seguenti casi:

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità;

Art. 10 Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

93

- Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica (autorità giudiziaria) o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

CAPO II OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ART. 27 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
 - a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
 - b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
 - c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
 - d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 - e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
 - f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'*articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo. Comma così modificato dall' *art. 24, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

Capo III Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche **Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.**

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, **le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.** *(comma così sostituito dall'[art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014](#), poi così modificato dall'[art. 25 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*
- 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'[articolo 7](#), secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. *(comma così introdotto dall'[art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014](#))*
- 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.



CAPO III OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'USO DELLE RISORSE PUBBLICHE, ART. 30 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I BENI IMMOBILI E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, **le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.** Comma così modificato dall' art. 26, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

CAPO III OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'USO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART. 31

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. (comma così sostituito dall'[art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))



CAPO IV OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI ART. 32

99

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. **Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.** Comma così modificato dall' art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: (Alinea così modificato dall' art. 28, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.)
 - a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
 - b) abrogato

L'articolo 32 risponde all'obiettivo del perseguimento della trasparenza in quanto permette di comprendere il costo di ogni prestazione resa e le modalità e i tempi dell'erogazione dei servizi.

CAPO IV OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI ART. 33 *Obblighi*

10
0

di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, **le pubbliche amministrazioni**)) **pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti** ((, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)) . A decorrere dall'anno 2015, **con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti** ((, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.



CAPO IV OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI ART. 35 *Obblighi di pubblicazione*

10
1

relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i **dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza**. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

CAPO IV OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI .

10

2

ART. 35 *Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati*

- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

CAPO IV OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI ART. 35 *Obblighi di pubblicazione relativi ai*

10

3

procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) Lettera soppressa dall' art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

CAPO IV OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE PRESTAZIONI

OFFERTE E I SERVIZI EROGATI . ART. 35 Obblighi di pubblicazione

10

4

relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

- a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) Lettera soppressa dall' art. 30, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
- c) Lettera soppressa dall' art. 30, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Le previsioni di cui all'art. 35 rispondono all'obiettivo di una maggiore semplificazione nei rapporti tra le amministrazioni e i cittadini ed è ricognitiva di una pluralità di oneri di pubblicità di cui ai procedimenti amministrativi ex Legge 241/1990, ex D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e previsti dalla stessa Legge 190/2012. Al comma 1 sono individuate le pubblicazioni necessarie per ogni tipo di procedimento (e di cui al comma 3 è prevista una ulteriore specificazione). Il comma 2 contiene il divieto per le amministrazioni di richiedere agli interessati l'uso di moduli e formulari che non siano stati oggetto di pubblicazione (non potendo quindi rigettare l'istanza per il solo fatto che non siano stati utilizzati moduli standard).

CAPO IV OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI

10

5

Art.36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AglD mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

CAPO V OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI

10
6

ART. 37 *Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Articolo così sostituito dall' art. 31, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

CAPO V OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI

10

7

ART. 38 *Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche*

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. (comma così modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016)
- 2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.** Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione. (comma così sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016)
- 2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. (comma aggiunto dall'art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016)

CAPO V OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI

10

8

ART. 39 *Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio*

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;

[b) Lettera abrogata dall' art. 43, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

2. **La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale** comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

CAPO V OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI

10

9

ART. 40 *Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali*

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

CAPO V OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI

ART. 41 *Trasparenza del servizio sanitario nazionale*

11

0

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Comma inserito dall' *art. 33, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'*articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario. Comma così modificato dall' art. 33, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*

CAPO V OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI

ART. 41 *Trasparenza del servizio sanitario nazionale*

11

1

4 È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. Comma così modificato dall' *art. 33, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

CAPO V OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI

11

2

ART. 42 *Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente*

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla *legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:*

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

1-bis. I Commissari delegati di cui all'[articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'[articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#) e di responsabili per la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.

CAPO VI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI ART. 43 *Responsabile per la trasparenza*

11

3

1. All'interno di ogni amministrazione **il responsabile per la prevenzione della corruzione**, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, **svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza**, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile **svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione** previsti dalla normativa vigente, **assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione**. Comma così modificato dall' art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
2. Abrogato Comma abrogato dall' art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

CAPO VI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI ART. 43 *Responsabile per la trasparenza*

11

4

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. **I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico** sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. *Comma così sostituito dall' art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

CAPO VI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI.

11
5

ART. 44 Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. Comma così modificato dall' art. 35, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

CAPO VI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI.

ART. 45 *Compiti della Commissione per la valutazione,*

11

6

l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)

1. **L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi** mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni di sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. *Comma così modificato dall' art. 36, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*
2. **L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.** L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. *Comma così modificato dall' art. 36, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

CAPO VI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI.

11

7

ART. 45 *Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)*

3. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. *Comma così modificato dall' art. 36, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

4. **Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio** di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **(procedimenti disciplinari) dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti,** ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione. *Comma così modificato dall' art. 36, comma 1, lett. a) e c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

CAPO VI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI

11

8

ART. 46 *Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico* Rubrica così sostituita dall' art. 37, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

1. **L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.** *Rubrica così sostituita dall' art. 37, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 c. 1-sexies e 1-septies, - introdotti dalla l. 190/2012

11

9

- *1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità' del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato **si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.***
- *1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale”.*

- «La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti ... per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel **capo I del titolo II del libro secondo del codice penale** è comunicata al competente procuratore regionale della **Corte dei conti** affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.

DANNO IMMAGINE: Sentenza Corte dei Conti n. 8/2015 delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale

- Enuncia il principio secondo cui l'art. 17, comma 30 ter, del Dl 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 102/2009, deve intendersi nel senso che **le Procure della magistratura contabile possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine** soltanto per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale.

- *“Non vi è dubbio che la formulazione della disposizione non consente di ritenere che, in presenza di fattispecie distinte da quelle espressamente contemplate dalla norma impugnata, la domanda di risarcimento del danno per lesione dell’immagine dell’amministrazione possa essere proposta innanzi ad un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei conti, adita in sede di giudizio per responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 103 Cost.. Deve, quindi, ritenersi che il legislatore non abbia inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, bensì circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell’immagine dell’amministrazione imputabile a un dipendente di questa”.*

VI sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26077 depositata il 9 giugno 2004.

Per integrare il reato di interruzione di pubblico servizio di cui all'art. 340 cod.pen è sufficiente che l'entità del turbamento della regolarità dell'ufficio o l'interruzione del medesimo, pur senza aver cagionato in concreto l'effetto di una cessazione reale dell'attività o uno scompiglio durevole del funzionamento, **siano stati idonei ad alterare il tempestivo, ordinato ed efficiente sviluppo del servizio**, anche in termini di limitata durata temporale e di coinvolgimento di uno solo settore.

CAPO VI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI ART.

47 *Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici* Rubrica così sostituita dall' art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Vedi, anche, l' art. 19, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Per il regolamento in materia di esercizio

12

4

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2. Comma inserito dall' art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

CAPO VI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI

12

5

ART. 47 *Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici* Rubrica così sostituita dall' art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Vedi, anche, l' art. 19, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Per il regolamento in materia di esercizio

2. **La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2 (società partecipate), dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.**
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni. *Comma così sostituito dall' art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 48 *Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza* **Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente articolo, vedi l' art. 19, comma 15, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.**

1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente». *Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*
2. *L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.*
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT. *Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 48

Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

12
7

3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT. **Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.**

4. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:

- a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;
- b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

5. I soggetti di cui all'articolo 2-bis, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1. **Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.**

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 49 *Norme transitorie e finali*

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

L'art. 49 prevede che l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, decorra dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.

La decorrenza dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47 è stabilita a partire dalla data di adozione del Piano triennale della trasparenza (e in ogni caso a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto).

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

12

9

ART. 50 Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 51 *Invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

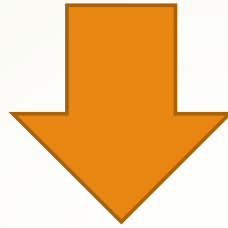
L'art. 51 prevede la clausola dell'invarianza finanziaria per cui dal decreto in commento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo le amministrazioni provvedere all'adempimento delle disposizioni in esso contenute attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

13

1

ART. 53 Abrogazione espressa di norme primarie **(SEGUE)**



L'art. 53 è dedicato all'abrogazione espressa (e pertanto indirizzata all'attenzione di tutti gli interpreti), ai fini di coordinamento e coerenza con le nuove disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza, di norme contenute in una serie di fonti (leggi ordinarie e decreti legislativi, decreti legge convertiti in legge) di rango primario.

GIURISPRUDENZA E CIRCOLARI



Anche le società private che lavorano col pubblico sono tenute a obblighi di trasparenza e pubblicità - ANAC delibera n. 24/2024

Camere di Commercio, obbligo per i vertici di pubblicazione dei redditi e del patrimonio - ANAC provvedimento del 17.01.2024

AI FINI DI ADEMPIERE ALLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NON SI POSSONO DIFFONDERE I DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SALUTE – GARANTE PRIVACY ORDINANZA DEL 26.05.2022

ANCHE LE AZIENDE PUBBLICHE DEVONO RISPETTARE TUTTI GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA – ANAC DELIBERA N. 92/2022

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PUO' FAR PARTE DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A PATTO CHE QUEST'ULTIMO SIA COLLEGIALE – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 15239/2021

LE PROGRESSIONI VERTICALI SONO SOGGETTE AI STESSI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI CONCORSI – ANAC DELIBERA n. 775/2021

IL CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA ANAC DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA NON E' OBBLIGATORIO – ANAC GIORNATA DEL RPTC DEL 01.07.2021

NIENTE ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO SU ATTI
CONTENENTI DATI PERSONALI – GARANTE PER LA
PIRVACY PARERE DEL 11.02.2021

NO ALL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO VOLTO A
OTTENERE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI UNA
PRATICA EDILIZIA – GARANTE PER LA PRIVACY PARERE
N. 271/2020

NO ALL'ACCESSO CIVICO SE COMPORTA UN
PREGIUDIZIO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
– GARANTE PER LA PRIVACY PARERE N. 180/2020

SI ALL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ANCHE AI CAPITOLI DI SPESA SULL'UTILIZZO DEI FONDI PUBBLICI – TAR CAMPANIA SENTENZA N. 583/2020

13

6

PRECISAZIONI IN TEMA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA N. 10/2020

Si riportano i temi affrontati dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria che approfondisce e chiarisce alcuni aspetti fondamentali, dell'accesso civico generalizzato, si riportano sinteticamente i punti di maggiore rilevanza: L'istanza di accesso documentale ben può concorrere con quella di accesso civico generalizzato e la pretesa ostensiva può essere contestualmente formulata dal privato con riferimento [...]

Sospensione dei termini dei procedimenti in materia di accesso, incluso l'accesso civico generalizzato – Dipartimento della Funzione Pubblica

Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17-3-2020, è stata adottata una previsione di portata generale che interessa anche l'accesso civico generalizzato. L'art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi [...])

IL PRESUPPOSTO PER L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E' LA TUTELA
DI UN INTERESSE GENERALE – CONSIGLIO DI STATO SENTENZA
N. 1121/2020

Adottata la circolare Foia n.1/2019 | FOIA Centro nazionale di
competenza. Attuazione delle norme per l'accesso civico generalizzato

LINEE GUIDA ESCLUSIONI E LIMITI ACCESSO CIVICO – ANAC DELIBERA
N. 1309/2017

LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA
DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI
ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33
del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di [...]

I RESPONSABILI DELLA TRASPARENZA
QUEST'ANNO DEVONO RICORDARSI ANCHE DI
TRASMETTERE LA GRIGLIA DI RILEVAZIONE
ALL'ANAC – DELIBERA N. 294 DEL 13.04.2021

Whistleblowing L'ANAC e la tutela dei whistleblowers:
breve report dell'attività sanzionatoria svolta nel 2020
– Autorità Nazionale Anticorruzione report
del 09.03.2021

Pubblicato il documento “L'ANAC e la tutela dei whistleblowers: dalla dichiarazione di nullità della misura ritorsiva alla sanzione inflitta al responsabile”, un breve resoconto dell'attività sanzionatoria in materia di whistleblowing, svolta dall'ANAC nel corso del 2020. Le tre delibere sanzionatorie adottate nel periodo di riferimento contengono l'accertamento, da parte dell'Autorità, della natura ritorsiva delle misure [...]

Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 – Differimento al 31 marzo 2021 del termine per la predisposizione e la pubblicazione – ANAC Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020

**L'INCARICO DI RESPONSABILE
DELL'ANTICORRUZIONE DEVE ESSERE
AFFIDATO A UN DIRIGENTE E NON A UN
DIPENDENTE – ANAC DELIBERA N. 453/2020**

Delibera numero 453 del 27 maggio 2020
Conferimento incarico di Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza del Comune di [omissis]_
Raccomandazione.

LO SCIoglimento UNILATERALE DELLA
CONVENZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE ATTIVA
ANCHE LA REVOCA DEL RUOLO DI RESPONSABILE
ANTICORRUZIONE – ANAC DELIBERA N. 883/2019

Delibera n. 883 del 2 ottobre 2019 concernente segnalazione di misura discriminatoria nei confronti del Segretario comunale e RPCT per motivi collegati direttamente allo svolgimento delle sue funzioni di cui all'art. 1, co. 7, ultimo periodo, l. 190/2012.

Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – ANAC

L'accesso al servizio è riservato al soggetto nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ovvero Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e ai componenti la Struttura di Supporto denominati Assistenti-RPCT (Elenco degli RPCT registrati sui sistemi ANAC). Il servizio consente l'acquisizione dei dati ed il successivo monitoraggio dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione [...]



www.carmignaniconsulenza.com
carmignaniconsulenza@gmail.com
carmignaniconsulenza@pec.it

**Attestato di partecipazione al
Videocorso di Formazione di 2h
e 67m su «Anticorruzione,
Trasparenza ed Etica
Professionale»**

di _____

Ente: _____ - Il _____

F.to il Formatore, Dott. Simone Carmignani

